



SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA REGIONE DEL VENETO

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

per una collaborazione finalizzata alla promozione, alla diffusione e alla pratica della cultura e dello sport equestri presso le scuole primarie e secondarie di primo grado del Veneto

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata Regione, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nella persona del Presidente o suo delegato;

l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, di seguito denominato USRV, con sede legale a Venezia-Mestre, Via Forte Marghera 191, codice fiscale 80015150271, rappresentato da _____, nella persona del Direttore Generale o suo delegato;

E

la **Federazione Italiana Sport Equestri**, di seguito denominato F.I.S.E., con sede in ROMA, Viale Tiziano 74, rappresentata da _____ nella persona del Presidente del Comitato Regionale Veneto o suo delegato;

di seguito denominate "**le Parti**".

Premesso che:

- la Regione in materia di istruzione scolastica esercita le funzioni amministrative attribuite dalla L.R. 13 aprile del 2001, n. 11 recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*", tra cui è prevista, ai sensi dell'art. 138, comma 1, lettera f, la possibilità di avviare iniziative e attività di promozione,



4185653a



integrazione, sostegno e arricchimento dell'offerta formativa relative all'ambito delle funzioni conferite;

- l'USRV svolge compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio, in coordinamento con le Direzioni generali competenti del Ministero dell'Istruzione, così come disposto dal DM n. 925 del 18 dicembre 2014;
- la F.I.S.E. è un'associazione senza fini di lucro e con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito in breve CONI) ai fini sportivi, costituita per promuovere, disciplinare e divulgare lo sport e la cultura equestri in Italia, come previsto dallo Statuto, approvato con deliberazione del Presidente CONI n. 360/2019 del 02/08/2019;
- l'art. 135, comma 4, della citata L.R. n. 11/2001, prevede che le azioni regionali siano informate ai principi di collaborazione e di concertazione con le autonomie locali e scolastiche, con le Università e le parti sociali, nell'ambito dei protocolli allo scopo adottati;
- gli artt. 2 e 4 della L.R. n. 8/2017, in base a cui la Regione esercita attività di promozione, integrazione, sostegno e arricchimento dell'offerta formativa e promuove la diffusione delle discipline sportive nell'ambito del Sistema educativo veneto.

Considerato che:

- le Parti, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, riconoscono che le discipline equestri, in particolare per i più giovani, esercitano un'azione benefica sullo sviluppo motorio ed emotivo, in quanto rafforzano equilibrio e coordinazione, migliorano la percezione del proprio corpo e conseguentemente la maturazione del sistema nervoso, contribuendo a migliorare, grazie all'interazione con l'animale, la percezione della propria personale autoefficacia e autocontrollo;
- la F.I.S.E. evidenzia che l'attività equestre ha anche una funzione riabilitativa e terapeutica, comprovata da risultanze mediche ampiamente documentate dalla letteratura scientifica;

e intendono conseguentemente favorire la diffusione della conoscenza degli sport equestri tra gli studenti del primo ciclo di istruzione;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Finalità

Il presente Protocollo ha la finalità di favorire la diffusione della conoscenza degli sport equestri tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Veneto, in tutte le discipline ludiche ed addestrative nelle quali sono attualmente praticati, al fine di:



4185653a



- avvicinare gli studenti del primo ciclo di istruzione agli sport dell'equitazione in quanto particolarmente utili a sviluppare abilità non solo motorie, ma anche psicologiche, cognitive e comportamentali;
- sensibilizzare gli studenti al rispetto dell'ambiente e della natura attraverso la conoscenza diretta degli animali e del territorio;
- rafforzare negli studenti la consapevolezza e la fiducia in sé stessi, costruendo un percorso educativo mirato allo sviluppo di relazioni interpersonali incentrate sulla responsabilità e il rispetto dell'altro.

ARTICOLO 2

Contenuti del Protocollo

La Regione, l'USRV e la F.I.S.E., nei limiti delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche favoriscono nelle scuole primarie e secondarie di primo grado la realizzazione di iniziative formative finalizzate a diffondere una corretta informazione sulle discipline sportive equestri e a favorire la pratica sportiva.

ARTICOLO 3

Destinatari

Gli interventi programmati sono rivolti agli studenti del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado) di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie, con sede nella regione del Veneto.

ARTICOLO 4

Impegni della F.I.S.E.

La sottoscrizione del presente Protocollo autorizza la F.I.S.E. a presentare alle istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate in reti di partenariato, progetti educativi riferiti ai contenuti del Protocollo stesso, da realizzare presso le istituzioni scolastiche e/o le sedi delle associazioni affiliate F.I.S.E. e che potranno consistere in:

- attività teoriche strutturate in lezioni frontali e percorsi educativi modulati sulle diverse fasce d'età;
- attività pratiche articolate in corsi, lezioni e visite guidate;
- attività teoriche e pratiche di formazione e sensibilizzazione dei docenti.

La F.I.S.E. assume l'impegno di coordinare le attività programmate nelle scuole, assicurandone la sicurezza e la conformità agli standard di qualità previsti dalle circolari interne F.I.S.E. e garantendo un'offerta formativa uniformemente distribuita sul territorio regionale.

A tal fine, la F.I.S.E. assicurerà la partecipazione alle lezioni di istruttori federali e di personale idoneo a supportare gruppi di studenti di diverse età, garantendo, ove necessario, la partecipazione di educatori ed assistenti di sostegno per gli allievi diversamente abili.



4185653a



ARTICOLO 5**Impegni della Regione e dell'USRV**

La Regione e l'USRV s'impegnano a diffondere presso le scuole primarie e secondarie di primo grado la conoscenza del presente Protocollo e degli specifici interventi con cui lo stesso verrà attuato, al fine di agevolare l'adesione degli istituti scolastici alle iniziative nell'ambito della flessibilità didattica organizzativa e gestionale derivante dall'autonomia scolastica.

La Regione e l'USRV cureranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la diffusione delle proposte, utilizzando i canali istituzionali a disposizione.

La Regione e l'USRV coordineranno il monitoraggio dei risultati conseguiti, assicurando il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Protocollo.

ARTICOLO 6**Organismi di gestione del Protocollo**

Per la realizzazione dei progetti attivati nell'ambito del presente Protocollo è costituito un Gruppo di Coordinamento formato da un rappresentante della Regione, da un rappresentante dell'USRV e da un rappresentante della F.I.S.E.

Il Gruppo di Coordinamento avrà il compito di valutare anno per anno l'incidenza educativa delle iniziative proposte, l'adeguata informazione presso le istituzioni scolastiche e le famiglie, nonché le eventuali questioni emerse in fase d'esecuzione del Protocollo.

Il Gruppo di Coordinamento curerà inoltre il monitoraggio dei risultati conseguiti per le iniziative realizzate in esecuzione del presente Protocollo.

ARTICOLO 7**Risorse finanziarie**

Il presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione né a carico dell'USRV.

ARTICOLO 8**Durata**

Il presente Protocollo ha efficacia dal momento della sottoscrizione ed ha una durata di tre anni, con riferimento agli Anni Scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024.

ARTICOLO 9**Tutela dei dati personali**

Tutti i dati personali di cui le Parti vengano in possesso in occasione dell'espletamento delle attività previste dal presente Protocollo saranno trattati sia su supporto cartaceo sia mediante sistemi informativi, nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).



4185653a



ARTICOLO 10

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra le Parti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del Protocollo, il Foro competente sarà quello di Venezia, anche in ipotesi di connessione e continenza di cause.

ARTICOLO 11

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Protocollo si rinvia ai principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 15, comma 2, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 nonché alle norme che disciplinano il Procedimento Amministrativo e alla legislazione in tema di tutela della privacy.

Letto approvato e sottoscritto.



4185653a

